



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordino dell'Aero Club d'Italia;

VISTA la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le altre, le funzioni di competenza statale in materia di sport, precedentemente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188 concernente regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, recante nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati, pubblicato nella G.U. - Serie Generale del 20 maggio 2013, n. 116;

VISTO l'articolo 21, comma 1, del predetto Statuto che demanda all'Assemblea ordinaria il compito di designare il Presidente dell'Aero Club d'Italia, per la successiva nomina, ai sensi anche dell'art. 26 del medesimo Statuto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

VISTA la delibera n. 5/2017 adottata dall'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, nella seduta del 10 giugno 2017, con la quale l'arch. Giuseppe Leoni, avendo riportato, nelle elezioni all'uopo tenutesi, la maggioranza dei voti, è stato designato quale Presidente dell'Ente medesimo, per il quadriennio 2017-2021, ai fini della successiva nomina con le suindicate modalità;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, a seguito del parere dell'Avvocatura generale dello Stato reso con nota del 7 novembre 2017, n. 527148, è stato ritenuto superato il limite dei tre mandati consecutivi conferibili all'arch. Giuseppe Leoni, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53;

VISTO, pertanto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 2018 che ha proceduto al commissariamento dell'Aero Club d'Italia in base a quanto previsto dall'articolo 48 dello Statuto dell'Ente;

VISTA la sentenza del TAR per il Lazio – Sezione I, n. 72/2019, notificata il 10 gennaio 2019, con la quale è stato accolto il ricorso n. 3738 del 2018 dell'arch. Giuseppe Leoni nei limiti indicati nella motivazione della medesima sentenza e, per l'effetto, è stato annullato il suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 2018 di commissariamento dell'Ente;

CONSIDERATO che, con la menzionata sentenza, il competente TAR ha disposto che, in esecuzione della stessa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri riprenderà il procedimento avviato a seguito delle elezioni del 10 giugno 2017 e si pronunzierà sulla nomina del ricorrente a Presidente dell'AeCI per il quadriennio 2017-2021, tenendo conto del principio secondo cui i periodi durante i quali l'arch. Giuseppe Leoni è stato commissario straordinario dell'AeCI non possono essere equiparati e considerati quali mandati presidenziali;

CONSIDERATO che, con la medesima sentenza, è stato altresì statuito che, dovendosi la Presidenza del Consiglio dei Ministri rideterminare al riguardo, non possono essere accolte, allo stato, le domande di accertamento del diritto del ricorrente a divenire Presidente dell'AeCI per il quadriennio 2017-2021, né la domanda di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad emettere il provvedimento di nomina ai sensi dell'articolo 26, comma 1, dello Statuto dell'AeCI;

VISTA la nota DICA prot. n. 0001983 P-4.8.3.7 del 30 gennaio 2019, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 72 del 2019 del TAR per il Lazio, ha invitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, a riprendere l'iter del procedimento di nomina, formulando la relativa proposta, tenuto conto del principio affermato dal TAR e di ogni ulteriore elemento di fatto, anche sopravvenuto, eventualmente ostativo alla nomina;

VISTA la nota prot. n. U.0006335 del 13 febbraio 2019, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Gabinetto del Ministro, in esito a nuova valutazione della designazione assembleare dell'AeCI, ha ritenuto opportuno proporre di non procedere alla nomina dell'arch. Giuseppe Leoni e di disporre il commissariamento dell'Ente per il tempo strettamente necessario alla riconvocazione dell'Assemblea, da rendere edotta delle circostanze di fatto e di diritto emerse nel corso dell'istruttoria, al fine di procedere a nuove elezioni degli organi ordinari;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano nella riunione del 30 ottobre 2012;

VISTA la sentenza n. 18542 deliberata in data 14 dicembre 2016, pubblicata il 14 marzo 2017, non ancora definitiva, con la quale il Tribunale ordinario di Roma, Sezione ottava penale, ha condannato l'arch. Giuseppe Leoni alla pena detentiva di anni tre di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto ritenuto responsabile del delitto di peculato previsto e punito dall'art. 314 c.p. per essersi appropriato della somma di € 9.232,12 dell'Aero Club d'Italia, distratta per fini personali mediante l'adozione di delibera assunta nella qualità di Commissario straordinario dell'Ente;

VISTA la delibera n. 248 del 1 marzo 2017 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione invitata ad esprimersi sugli effetti della sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'arch. Giuseppe Leoni, per un verso, ha ritenuto inapplicabile al Presidente dell'AeCI l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 39 del 2013, in quanto soggetto non dotato di poteri di gestione, «pur rilevando che questa impostazione non è del tutto conforme alla *ratio* della disciplina di cui al medesimo d.lgs. 39/2013, né con la legge delega n. 90/2012 (come segnalato al Governo e al Parlamento con atto di segnalazione n. 1 del 17 gennaio 2017)»; per altro verso, ha ritenuto applicabile al Presidente dell'AeCI, quale membro del massimo organo rappresentativo del Consiglio Nazionale del CONI, l'articolo 11 del Codice di comportamento sportivo dello stesso CONI, che prevede la sospensione cautelare con decorrenza dalla conoscenza da parte dell'organo competente a disporre la sospensione cautelare, «dal momento che l'art. 11 del Codice di comportamento sportivo del CONI parla di condanna anche con sentenza non passata in giudicato»;

RILEVATO che, come risulta dalla nota prot. n. 00017784 del 28 giugno 2017 dell'AeCI, in conseguenza della condanna penale dell'arch. Giuseppe Leoni e di quanto osservato dall'ANAC con la delibera n. 248 del 2017, il Garante del codice di comportamento sportivo del CONI ha disposto, ai sensi dell'art. 11 del Codice di comportamento sportivo del CONI, la sospensione da ogni funzione all'interno del CONI del Presidente dell'Aero Club d'Italia arch. Giuseppe Leoni per la durata di diciotto mesi;

RILEVATO che sono emerse gravi irregolarità nella gestione dell'Ente commesse dall'arch. Giuseppe Leoni nella qualità di Presidente dell'AeCI, correlate in particolare alla conferma a direttore generale dell'Ente, a titolo oneroso, disposta con ordinanza presidenziale n. 111/2017, ratificata dal Consiglio federale, di un soggetto che aveva già superato l'età prevista per il collocamento in quiescenza dei pubblici dipendenti, in violazione del divieto previsto dall'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come modificato dall'art. 17, comma 3, della legge



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

7 agosto 2015, n. 124, nonché all'attribuzione, da parte del direttore generale, in data 29 dicembre 2015, con atto dispositivo n. 683, di un incarico di elevata professionalità, assunto a seguito dell'ordinanza presidenziale n. 133/2015, in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di C.C.N.L. comparto Enti Pubblici, peraltro rinnovato dallo stesso direttore generale in data 20 dicembre 2017 con atto dispositivo n. 326;

RILEVATO che le gravi irregolarità connesse al conferimento dell'incarico di elevata professionalità, in seguito alla segnalazione del Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 2018, sono state oggetto di contestazione da parte della Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti che, con atto del 2 gennaio 2019, ha citato l'arch. Giuseppe Leoni (già Presidente dell'AeCI) e il sig. Giulio Cacciatore (già direttore dell'AeCI), a comparire all'udienza del 29 gennaio 2019 dinanzi alla predetta Sezione giurisdizionale per sentirli condannare al pagamento della somma di € 29.303,91 oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'Ente, da ripartirsi in parti uguali, pari al danno arrecato con le loro condotte;

RILEVATO che, con nota n. G76458/TRI del 23 gennaio 2019, nel trasmettere per conoscenza il predetto atto di citazione all'Ente danneggiato, la Procura Regionale ha evidenziato la facoltà dell'AeCI di costituirsi nel giudizio;

RILEVATO che, in relazione alle ulteriori gravi irregolarità commesse, sono in corso accertamenti da parte della stessa Procura Regionale presso la Corte dei Conti;

RILEVATO che, anche in base a quanto affermato dal TAR per il Lazio con la sentenza n. 72 del 2019, la designazione assembleare del Presidente dell'AeCI non ha carattere vincolante per le Amministrazioni vigilanti che, nel procedere all'istruttoria finalizzata alla nomina, sono tenute non solo alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legittimità e dell'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ma anche a valutare e ponderare il complesso degli interessi coinvolti in una scelta di alta amministrazione, qual è la nomina del Presidente di un Ente pubblico non economico, a cui compete per Statuto l'attuazione degli indirizzi politici nel settore di riferimento, nella specie degli sport aeronautici, dovendo in ogni caso essere garantiti il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nel funzionamento dell'Ente;

VALUTATA nuovamente la designazione dell'Assemblea dell'AeCI del 10 giugno 2017, con delibera n. 5/2017, ai fini della successiva nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a Presidente dell'Ente e ritenuto di non poter procedere a tale nomina per una pluralità di ragioni ad essa ostative;

RITENUTO che il provvedimento di sospensione dell'arch. Giuseppe Leoni, in qualità di Presidente dell'AeCI, da ogni funzione all'interno del CONI per la durata di diciotto mesi, disposta dal Garante del codice di comportamento sportivo del CONI, incide sul diritto di elettorato passivo dello stesso arch. Giuseppe Leoni alla luce di quanto previsto dagli articoli 40, comma 3, e 18,



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

comma 1, n. 3), dello Statuto dell'AeCI secondo cui rispettivamente «Non possono ricoprire cariche elettive i soggetti di cui all'art. 18 del presente Statuto» e non possono ricoprire cariche elettive «coloro che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte dell'Aero Club d'Italia, del C.O.N.I. o di una sua Federazione»;

CONSIDERATO che il provvedimento di sospensione adottato dal Garante del codice di comportamento sportivo, organo del CONI, in quanto diretto a inibire all'arch. Giuseppe Leoni per diciotto mesi lo svolgimento di qualsiasi funzione all'interno degli organi collegiali dello stesso CONI e segnatamente del Consiglio nazionale, rientra nel novero dei provvedimenti di cui all'articolo 18, comma 1, n. 3) dello Statuto dell'AeCI, ricorrendone i presupposti sia oggettivi (inibizione sportiva definitiva della durata superiore a un anno) sia soggettivi (provvedimento adottato dal CONI nei confronti di un soggetto tesserato e comunque facente parte dell'ordinamento sportivo);

OSSERVATO che non risulta che l'Assemblea dell'AeCI sia stata resa edotta, ai fini della deliberazione assunta nella seduta del 10 giugno 2017, dell'esistenza del ricordato provvedimento inibitorio emesso nei confronti dell'arch. Giuseppe Leoni nel mese di maggio 2017 e che, pertanto, possa ritenersi che si sia determinata non conoscendo la sussistenza del divieto previsto dagli articoli 18 e 40 dello Statuto;

RITENUTO, sotto altro profilo e in piena aderenza a quanto affermato dall'ANAC nella delibera n. 248 del 1 marzo 2017, che la condanna penale pronunciata nei confronti dell'arch. Giuseppe Leoni costituisce causa di immediata sospensione in via cautelare ai sensi dell'articolo 11 del Codice di comportamento sportivo del CONI non solo nell'ambito degli organi collegiali del CONI (come è avvenuto in forza del provvedimento del Garante dinanzi ricordato), ma anche da tutte le cariche rivestite nell'ambito delle Federazioni sportive, qual è l'AeCI.

RITENUTO che in tal senso depono inequivocabilmente l'ultimo comma dell'articolo 11 citato secondo cui «Spetta agli organismi direttivi del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, in relazione al proprio specifico ambito di attività, adottare le norme attuative che individuino l'organo competente a disporre la sospensione di cui al primo comma, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, nonché i relativi adempimenti procedurali»;

CONSIDERATO che l'AeCI, nonostante il deliberato dell'ANAC, non ha disposto nel maggio 2017 la sospensione cautelare dell'arch. Giuseppe Leoni dalla carica di Presidente e di conseguenza che, nel caso in cui dovesse essere nominato Presidente all'esito del procedimento riavviato in forza della sentenza del TAR per il Lazio, l'arch. Giuseppe Leoni dovrebbe essere contestualmente e necessariamente sospeso dalla carica per la durata di diciotto mesi al fine di tutelare, come previsto dal citato art. 11, l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi della Federazione sportiva AeCI;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, peraltro, che il doveroso provvedimento di sospensione cautelare produrrebbe i già ricordati effetti previsti dagli articoli 18 e 40 dello Statuto, facendo venir meno il diritto di elettorato passivo dell'arch. Giuseppe Leoni con conseguente necessità di rimuoverlo in ogni caso dalla carica;

RITENUTO, dunque, che la nomina così disposta non perseguirebbe in ogni caso il suo scopo, ossia quello di assicurare all'AeCI la regolare composizione degli organi statutari e, in particolare, la ricostituzione e il regolare funzionamento del suo organo di indirizzo e rappresentanza;

RITENUTO, sotto ulteriore profilo, che la condanna penale pronunciata nei confronti dell'arch. Giuseppe Leoni costituisce causa di inconferibilità dell'incarico di Presidente dell'AeCI ai sensi degli articoli 1, comma 2, lett. l) e 3, commi 1, lett. b) e 6, del decreto legislativo n. 39 del 2013;

OSSERVATO, al riguardo, che la diversa interpretazione sostenuta dall'ANAC nella delibera n. 248 del 2017 più volte richiamata, si fonda esclusivamente sull'interpretazione letterale della prima parte dell'articolo 1, comma 2, lett. l) del decreto legislativo n. 39 del 2013 (in particolare laddove è previsto che per incarichi di amministrazione di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico devono intendersi «gli incarichi di Presidente con deleghe dirette, amministratore delegato e assimilabili») e non tiene in debito conto che tra gli incarichi di amministrazione, come letteralmente previsto dallo stesso articolo, rientra anche quello «di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente».

CONSIDERATO che, sul piano letterale, il richiamo all'organo «di indirizzo delle attività dell'ente» non può che riferirsi ad organi di indirizzo politico degli enti pubblici; depone in tal senso la lettera della norma perché le funzioni di «indirizzo» non sono evidentemente compatibili con quelle di gestione e amministrazione e sono dal legislatore sempre attribuite ad organi titolari di poteri destinati a delineare le linee di azione che gli organi di diretta amministrazione e gestione sono poi tenuti ad attuare; sempre sul piano letterale, l'espressa previsione di organi «assimilabili» a quello di amministratore delegato è evidentemente diretta a ricomprende tutti gli organi, comunque denominati, che esercitano poteri gestionali, di talché l'immediata successiva previsione «di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente» sarebbe priva di utilità laddove riferita comunque a organi dotati di poteri di amministrazione e di gestione e non, come è da ritenere riferibile, a organi di indirizzo anche politico dell'ente; la previsione dell'incarico di presidente «con deleghe dirette» trova dunque spiegazione esclusivamente nella circostanza che trattasi del modello di organo più ricorrente in molti enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico e nella possibilità che lo statuto dell'ente potrebbe attribuire al presidente funzioni di mera rappresentanza senza attribuzione di poteri di indirizzo delle attività dell'ente, per cui il legislatore non ha potuto prevedere tra gli incarichi assoggettati alla disciplina di inconferibilità quello di Presidente *tout court*;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, anche sul piano sistematico, l'estensione dell'inconferibilità anche all'incarico di Presidente con funzioni di indirizzo appare quella più corretta, essendo coerente, come rilevato dall'ANAC, con la *ratio* della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo n. 39 del 2013 e con i criteri direttivi della legge delega;

RITENUTO altresì che, qualora si procedesse alla nomina del soggetto designato, si determinerebbe una situazione di palese conflitto d'interessi tra lo stesso e l'AeCI per quel che riguarda l'esercizio dei diritti dell'Ente nei suoi confronti in relazione al giudizio pendente presso la citata Procura, avendo quest'ultima rappresentato, con la nota di notifica del medesimo atto di citazione n. G76458/TRI del 23 gennaio 2019, la facoltà di costituzione in giudizio dell'Ente "*mediante intervento adesivo dipendente alle ragioni della Procura attrice*";

TENUTO CONTO altresì che la sospensione dell'arch. Giuseppe Leoni da ogni funzione all'interno degli organi del CONI, disposta nel 2017 per la durata di diciotto mesi, a seguito della delibera emessa dall'ANAC n. 248 del 1 marzo 2017, dal Garante del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in caso di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni quale Presidente dell'AeCI, produrrebbe di nuovo effetti in quanto non interamente eseguita e ciò comporterebbe che il nominato Presidente non potrebbe comunque partecipare alle attività nazionali del CONI, con notevole pregiudizio per il funzionamento e il perseguimento dei fini dell'AeCI, le cui linee di azione e di indirizzo rimarrebbero comunque in capo al Presidente;

RITENUTO che le gravi irregolarità commesse dall'arch. Giuseppe Leoni nell'esercizio delle funzioni di Presidente, in parte già oggetto di contestazione da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti, rendono comunque opportuna una nuova valutazione da parte dell'assemblea dell'AeCI che si determini avendo piena conoscenza di tutte le circostanze di fatto innanzi ricordate e della loro rilevanza giuridica ai fini della designazione del Presidente dell'AeCI;

CONSIDERATO che l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 gennaio 2018, disposto dal TAR per il Lazio, ha fatto venir meno la nomina del commissario straordinario e determinato una situazione critica dell'Ente, privato degli organi statutari;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 48, dello Statuto dell'Ente, qualora si verificino situazioni particolari che possano compromettere l'attività dell'Aero Club d'Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze può



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente medesimo e la nomina di un Commissario straordinario che, tra l'altro, esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria degli organi statutari, e procede, entro i termini fissati dal suddetto provvedimento governativo, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria;

RITENUTO necessario, al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'attività dell'Ente, provvedere alla nomina di un Commissario straordinario per il tempo strettamente indispensabile a procedere alla nomina degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data del presente decreto;

VISTO il *curriculum vitae* dell'Avv. Prof. Guido Valori, dal quale si evince il possesso delle capacità e delle competenze adeguate per assumere l'incarico di Commissario straordinario dell'Aero Club Italia;

VISTA la dichiarazione resa dallo stesso in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a ricoprire l'incarico, nel rispetto delle disposizioni in materia del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di eventuali situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni di cui al presente decreto, non viene dato corso alla nomina a Presidente dell'Aero Club d'Italia dell'arch. Giuseppe Leoni, designato dall'Assemblea dell'Ente.
2. L'Avv. Prof. Guido Valori è nominato Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data del presente decreto.
3. Il Commissario straordinario esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria degli



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

organi statutari e provvede, nell'immediato, all'attivazione delle procedure per le elezioni dei nuovi organi ordinari, ai fini delle successive nomine entro il termine indicato al comma 2.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 27 FEB. 2019

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro della difesa

Il Ministro dell'interno

Il Ministro dell'economia e delle finanze